



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE

N° 14

REG.GENERALE

N° 2376/11

UDIENZA DEL

15/11/2011

ore 10:00

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI ROMA

SEZIONE 14

SENTENZA

N°

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	CELLITTI	SPARTACO	Presidente
<input type="checkbox"/>	PENNACCHIA	AMBROGIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	TOZZI	GIANDOMENICO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

PRONUNCIATA IL:

15/11/2011

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

23/11/2011

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 2376/11 depositato il 31/03/2011
- avverso la sentenza n° 70/44/2010 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ROMA proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI ROMA 3

controparte:



Atti impugnati:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n° RCE010100747/2007 IRPEF 1999
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n° RCE010100747/2007 ADDIZ.REGIONALE 1999

Il Segretario

[Signature]

SUCCINTA ESPOSIZIONE DEI FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA

Il ricorrente [REDACTED] impugnava l'avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate, in assenza di dichiarazione dei redditi, accertava per l'anno 1999 un reddito complessivo pari ad € 64.339,00, dovuti ad attività di lavoro autonomo occasionale, determinando una imposta IRPEF, Addizionali Regionali, oltre a sanzioni ed interessi.

La controversia trae origine da un processo verbale redatto dalla G. di Finanza a chiusura di una verifica fiscale relativa all'arco temporale 1/1/99- 28/4/2004, finalizzata ad individuare elementi reddituali sottratti a tassazione da soggetti svolgenti l'attività di disch-jochej e comunque animatori della vita notturna. L'ufficio nella determinazione dei redditi ha tenuto conto dei risultati delle indagini bancarie debitamente autorizzate e comunicate al contribuente.

Il ricorrente a seguito degli avvisi ha avanzato istanza di adesione che si è conclusa negativamente in mancanza di idonea giustificazione.

Nei motivi del ricorso il ricorrente ha chiesto la nullità dell'accertamento per carenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi del tributo e con memorie giustificava che parte dei prelevamenti erano utilizzati dal Sig. [REDACTED], quale contitolare del c/ c per l'attuazione dell'esercizio della sua attività.

La Commissione Tributaria Provinciale con la sentenza n 70/44/10 accoglieva il ricorso del contribuente.

Ricorre in appello l'ufficio che censura puntualmente la sentenza osservando l'omessa e falsa valutazione delle risultanze istruttorie dei giudici nella parte in cui ritengono che il contribuente abbia provato che i movimenti erano riferibili all'attività svolta dal [REDACTED]. Ritiene che sul punto il ricorrente non ha mai prodotto prove e ne ha prodotto documentazione da cui si possa evincere la delega ad operare e conclude con altre argomentazioni con l'accoglimento dell'appello.

Il contribuente benché ritualmente evocato in giudizio non si è costituito.

La vertenza è venuta in decisione in data 15 Novembre 2011, previa discussione in pubblica udienza.

RAGIONI GIURIDICHE DELLA DECISIONE

L'appellante ufficio censura la sentenza impugnata e deduce la erroneità della stessa in quanto radicalmente viziata nel merito e, pertanto, ne chiede la riforma.

Invero l'Amministrazione Finanziaria può procedere alla ricostruzione del volume di affari attraverso una serie di elementi che traggono origine da presunzioni gravi precise e concordanti e nella circostanza si è avvalso di una verifica fiscale eseguita dalla G. di Finanza che, a chiusura della ispezione, attraverso anche i controlli dei conti correnti bancari, ha accertato redditi provenienti da lavoro autonomo derivanti da attività occasionali e nella circostanza provenienti da attività di disc-jochej, qualificando tali elementi come redditi ai sensi dell'art. 67, lettera 1 del DPR 917/86. Nella circostanza l'Ufficio nella ricostruzione del reddito imponibile non ha proceduto ad una mera ed acritica trasposizione di calcoli, ma ha operato nella rideterminazione del reddito esclusivamente in base ai risultati delle indagini bancarie, debitamente autorizzate e comunicate al contribuente. La sentenza impugnata, quindi, è da ritenere errata poiché non si è attenuta alle risultanze istruttorie della G. di Finanza ed in conseguenza è legittima la utilizzazione da parte dell'Amministrazione finanziaria dei movimenti dei conti correnti bancari del contribuente, anche se questo non è stato convocato per giustificare le operazioni bancarie oggetto di verifica, atteso che nessuna norma impone la convocazione del contribuente in sede amministrativa prima dell'accertamento, potendo l'ufficio procedere al ritiro eventuale del provvedimento, nel caso di osservazioni o giustificazioni proposte dall'interessato anche dopo il suo intervento nella stesura del verbale di constatazione emesso dall'ufficio accertatore. La censura sollevata nel ricorso introduttivo, quindi, appare infondata anche con riferimento ad eventuali vizi di motivazione sul punto, atteso che la tesi difensiva dedotta, secondo la quale i proventi risultanti dai conti correnti bancari sarebbero stati da imputare a persona diversa da quella oggetto di verifica e controllo poiché

nel momento in cui è stato chiamato a giustificare gli addebiti sui suoi conti correnti Bancari era tenuto a giustificare e ad indicare il soggetto beneficiario e dimostrare che tali prelevamenti erano riportati nelle scritture contabili. Sul punto non ha mai prodotto prove ed in conseguenza tali addebiti sono stati giustamente considerati ricavi. Dunque, nel caso di cui è causa, non è superfluo ricordare che la Corte Costituzionale ha statuito in modo perentorio che il valore assegnato dalla legge alle risultanze dei conti correnti consiste in una presunzione semplice sempre suscettibile di prova contraria. La presunzione bancaria è costituzionalmente legittima in quanto si fonda ragionevolmente sul carattere oggettivo di dette risultanze relative ai rapporti facenti capo al contribuente. E quanto alla natura della presunzione bancaria è proprio la Corte di Cassazione ad avere chiarito che la fonte legale della presunzione rende utilizzabili, da parte dell'Amministrazione finanziaria, i dati e gli elementi risultanti dai conti, ferma restando la possibilità per il contribuente di fornire la prova contraria (presunzione relativa) dimostrando di averne tenuto conto nella determinazione della base imponibile ed è erronea l'affermazione circa la necessità dei requisiti di gravità, precisione e concordanza riguardanti, invece, le presunzioni semplici. Dalla presunzione legale deriva per definizione l'effetto di inversione dell'onere della prova.

Ne consegue che a fronte delle contestazioni mosse dall'Agenzia il contribuente aveva l'onere di prova contraria e poteva esercitare il suo diritto di difesa fornendo tutti i dati e documenti idonei atti a dimostrare che le risultanze dei conti non erano in contrasto con le dichiarazioni presentate o che esse, nella circostanza, non riguardavano operazioni imponibili. Al contrario il contribuente in sede di contraddittorio non ha fornito dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e ne aveva supportato le sue dichiarazioni con documentazione idonea e atta a supportare e inficiare la tesi dell'ufficio.

Pertanto ne consegue che relativamente al preteso recupero indiscriminato di tutti i versamenti la motivazione dell'ufficio appare congrua in virtù del fatto che il ricorrente non ha indicato specificatamente i versamenti erroneamente recuperati a tassazione e ne lo stesso aveva fatto rilevare che il conto stesso, aperto a suo nome, presso la [redacted], era di fatto nella disponibilità del cognato [redacted] che svolgeva un'altra attività.


Da quanto detto anche i prelevamenti annotati nei conti correnti bancari sono posti come ricavi a base della rettifica poiché il contribuente non ne ha indicato il soggetto beneficiario e la giurisprudenza della Corte di Cassazione (n 1739/07) ha avuto modo di affermare che "in tema di accertamento IVA (applicabile anche ad altre imposte) qualora l'amministrazione proceda ad accertamento induttivo, i dati risultanti dai movimenti bancari, la prova che il contribuente è tenuto a dare della non riferibilità ad operazioni imponibili deve essere specifica e riguardare analiticamente i singoli movimenti bancari, tale cioè da dimostrare che ciascuna delle operazioni effettuate è estranea ai fatti imponibili". D'altra parte è opportuno rilevare che qualora il contribuente voleva dimostrare che le operazioni transitate sul conto corrente bancario erano riferite alla attività del [redacted] avrebbe potuto dimostrare con bonifici o altri documenti che in realtà le operazioni eseguite e i versamenti effettuati precedentemente erano riferiti ad operazioni da attribuire al [redacted]. Da quanto evidenziato, quindi, ed in ultimo in relazione a tale circostanza si osserva che tutte le operazioni erano state effettuate in contanti, senza nessuna certezza di riferibilità ad altri soggetti, si deve ritenere che tutte le osservazioni e rilievi dell'ufficio sono fondati tali da legittimare l'accertamento e, conseguentemente, in riforma della sentenza impugnata si accoglie l'appello dell'Ufficio e si condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di lite liquidate in dispositivo.

P Q M

Accoglie l'appello dell'Ufficio e condanna il contribuente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 3.000,00, di cui € 2.500,00 per onorari, oltre accessori di legge se ed in quanto dovuti.

Così deciso in Roma il 15 Novembre 2011.

Il Relatore



Il Presidente

